

## STATUTO

### Art. 1) *Denominazione*

È costituita l'associazione di volontari denominata:

“Associazione P.E.R. . Pour les Enfants Rwandais”

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.

La sede legale ed operativa è in Pisa – Frazione Ospedaletto – Via Scornigiana numero civico cinquantotto.

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone attività socio culturali a sfondo solidale a favore di singoli o gruppi nel campo sociale, culturale sanitario, educativo, sportivo e d'altro genere idoneo alla promozione della collaborazione tra gli uomini. L'associazione è apartitica e aconfessionale e non-violenta.

I principi a cui si ispira l'Associazione sono: la promozione della cultura della solidarietà in tutte le sue forme, la difesa dei diritti umani, l'educazione alla pace, il coordinamento delle attività di volontariato, la cooperazione internazionale, il supporto ad azioni umanitarie, la sensibilità alle questioni del disagio e della sofferenza, il ripudio del razzismo e della mafia, la difesa dell'ambiente, la cultura della legalità e dei diritti civili.

L'assemblea dei soci ordinari potrà decidere la variazione della sede sociale con propria delibera o istituire con propria delibera sedi secondarie uffici e recapiti.

### Art. 2) *Finalità*

L'Associazione ha scopo di promuovere ed organizzare attività sociali, culturali, solidali e realizzare ogni possibile intervento di aiuto e supporto per favorire il benessere della persona e della comunità, superando le

condizioni di emarginazione ed esclusione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. In particolare l'associazione rivolge la propria attività per il sostegno e la realizzazione di progetti in paesi in via di sviluppo con priorità verso il sostegno al diritto della salute, allo studio e al lavoro.

L'Associazione persegue i propri fini sia direttamente sia attraverso il sostegno culturale ed operativo a chiunque, in qualsiasi campo, voglia impegnarsi per gli stessi obiettivi nel medesimo spirito, diffondendo la cultura della cooperazione. L'Associazione favorisce l'incontro tra le persone e le istituzioni pubbliche o private, con lo scopo dell'efficienza ed umanizzazione degli interventi.

#### *Art. 3) Gruppi operativi e Progetti*

L'Associazione è composta da individui che ne sono membri. Ogni individuo che entri a far parte dell'Associazione può chiedere di svolgere attività e formare gruppi operativi per realizzare progetti, in autonomia o chiedendo il supporto degli altri membri dell'Associazione secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento e dello spirito solidale che ne sta alla base.

#### *Art 4.) Rapporti fra l'Associazione e i Gruppi operativi.*

Ogni gruppo operativo si organizza autonomamente.

La costituzione di ogni gruppo operativo deve essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo e deve comunicare a questo i propri progetti.

Il Consiglio direttivo non può opporsi ai progetti dei gruppi operativi se non per mancanza di copertura finanziaria, ovvero per contrarietà alle finalità ed

allo spirito dell'Associazione, in quest'ultimo caso la contrarietà alla proposta dovrà essere deliberata da almeno i 2/3 del Consiglio.

Ogni gruppo operativo potrà utilizzare il logo dell'associazione associandoci sempre il proprio nome identificativo a meno che non si tratti di iniziative promosse insieme all'associazione stessa.

I gruppi operativi possono essere creati solo da soci ordinari dell'associazione e i responsabili devono essere soci ordinari dell'associazione. La creazione di un gruppo avviene tramite una richiesta da presentare al consiglio direttivo dell'associazione da almeno due soci ordinari, la richiesta deve essere approvata dal consiglio direttivo. Ogni singolo gruppo deve corrispondere all'associazione una quota annuale che potrà essere utilizzata per le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ogni gruppo deve redigere un regolamento interno. L'associazione è tenuta a fornire ai singoli gruppi in regola con le quote associative un sostegno per l'apertura di conti correnti e per il disbrigo di tutte le pratiche inerenti la vita associativa. Ogni gruppo è obbligato a fornire rendiconto annuale all'associazione per poter tracciare i bilanci annuali.

Qualora non si raggiungano due persone per la formazione di un gruppo si istituisce la figura del referente locale, nominato dal consiglio direttivo, esso deve risultare iscritto nel libro dei soci ordinari ed essere in regola con le quote associative ed impegnarsi a fornire con tutti i mezzi di comunicazione che avrà a disposizione informazioni sulla vita associativa a titolo gratuito.

I responsabili dei singoli gruppi sono tenuti a partecipare almeno una volta all'anno alla riunione con il consiglio o l'assemblea dell'associazione

appositamente convocata per relazionare sulla propria attività. In caso di assenza sono tenuti a fornire relazione scritta.

Ogni gruppo potrà avere una amministrazione indipendente ma dovrà in tal caso munirsi di uno statuto registrato in conformità con il presente statuto e approvato dall'assemblea.

*Art. 5) Patrimonio e risorse economiche.*

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti
- Contributi di privati
- Contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Attività culturali, sociali, sportive finalizzate alla raccolta di fondi.

I fondi di provenienza dalle attività di cui sopra dovranno essere usati per il finanziamento di progetti secondo le finalità del presente statuto.

Possono essere destinati all'utilizzo per spese di amministrazione ordinaria e straordinaria, per spese di stampa di materiale divulgativo sugli scopi dell'associazione, eventuali spese per utenze telefoniche o di forniture energetiche o telematiche soltanto i fondi derivanti dalle quote associative

dei gruppi operativi e da quelle dei soci ordinari o da iniziative di qualsivoglia natura espressamente finalizzate allo scopo.

L'associazione può, entro i limiti previsti dalla legge, acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto, dagli accordi tra gli associati.

I beni di cui al comma 2 sono intestati a Associazione P.E.R. – Pour les Enfants Rwandais.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero di estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato con scopi compatibili con il presente Statuto.

È possibile assumere personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa di legge vigente.

#### *Art. 6) Vincoli Statuari*

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate all'Art. 5 del presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione e/o distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è obbligata a redigere annualmente il proprio bilancio o rendiconto.

*Art. 7) Consiglio Direttivo e Amministrazione*

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri sono nominati dall'Assemblea e devono essere eletti secondo principi democratici. La durata delle cariche è di due anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso che non vi siano altri eletti a disposizione saranno indette nuove elezioni. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo, sulla base delle informazioni fornite dai gruppi operativi.

Il Consiglio nomina un Presidente, un Segretario facente le veci di Vice Presidente, ed un cassiere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito dalla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Presidente, ed in sua vece il Segretario, è il legale rappresentante dell'Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. È compito del Consiglio redigere il Regolamento

e raccogliere le decisioni utili alla vita dell'Associazione. Nel Regolamento sono altresì raccolte scopi ed attività dei gruppi operativi.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo e per stabilire l'ammontare della quota associativa. Il Consiglio può essere convocato per lettera anche consegnata a mano, per fax o posta elettronica, con anticipo di 48 ore, si ritiene, comunque, validamente convocato in caso di presenza di tutti i suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 2/3 dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua vece del Segretario, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio ha anche l'obbligo di ascoltare i singoli soci sia ordinari che sostenitori che ne facciano richiesta motivata alla prima riunione convocata in data successiva alla richiesta.

Il Consiglio Direttivo può, per comprovate necessità, spostare la sede dell'Associazione, da ratificarsi dall'Assemblea dei Soci nella prima Assemblea. Le cariche associative sono gratuite.

#### Art. 8) *Soci*

Sono Soci le persone o enti no-profit o associazioni la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio direttivo e che versano, all'atto

dell'ammissione, la quota di associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio e sono detti ordinari.

Potranno essere fatte campagne di tesseramento di soci sostenitori con quote stabilite dal consiglio allo scopo di sostenere economicamente l'associazione o i singoli gruppi operativi ma che non daranno diritto di voto nell'assemblea ma che tuttavia daranno diritto ai soci sostenitori di partecipare alle assemblee e ad essere ascoltati dal consiglio direttivo qualora ne facciamo motivata richiesta.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per espulsione. Non è possibile ammettere come soci società private o a partecipazione pubblica che abbiano esclusivamente scopi commerciali. Nel caso degli enti e delle associazioni ammesse nel libro soci avrà diritto di voto solo il legale rappresentante o presidente stesso.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio direttivo; l'espulsione viene sancita dall'Assemblea dei Soci per motivi di insanabile contrasto con le finalità dell'Associazione.

#### Art. 9) Assemblea

I Soci sono convocati dal Consiglio almeno una volta l'anno mediante affissione, nella sede legale dell'Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'Art. 20 del codice civile, si intende comunque regolarmente convocata con la presenza di tutti i soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede



centrale. L'Assemblea delibera il bilancio consuntivo e preventivo e decide gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nomina i componenti del Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori (organo facoltativo se non diversamente previsto dalla normativa), modifica lo Statuto e decide su tutto quanto a le demandato per legge e per Statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e i soci sostenitori. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. Il voto potrà essere espresso per posta previa decisione del consiglio con modi e metodi democratici e rispettosi della privacy del voto con consegna presso la sede dell'associazione entro sette giorni precedenti l'assemblea in cui l'ordine del giorno siano stabilite le elezioni delle cariche di consiglieri. Ogni Socio non può essere titolare di deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Segretario; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori, spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dello svolgimento dei punti all'ordine del giorno ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione a maggioranza dei soci iscritti a libro soci, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Per la modifica l'Atto costitutivo e dello Statuto sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti all'Associazione e aventi

diritto al voto. L'Assemblea dovrà scrivere il regolamento interno all'Associazione.

#### Art. 10) Collegio dei revisori

La gestione dell'Associazione è controllata facoltativamente da un collegio di revisori (se nominato) costituito da due membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci, qualora la stessa lo ritenga necessario. I revisori sono rieleggibili. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigono una relazione dei bilanci attuali, possono accertare la consistenza e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà Sociali o possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Le cariche sono gratuite.

#### Art. 11) *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti e aventi diritto di voto.

L'Assemblea provvederà, inoltre, alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni, ONLUS o a fini di utilità sociale, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26/9/2006, fatta salva ogni altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 12) *Controversie*

Tutte le eventuali controversie Sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza dei probiviri da nominarsi dall'Assemblea;

essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto fa fede in codice civile e le leggi vigenti in materia.

Firmato Antonella Santerini – Sandra Capparelli – Tirza Leoncini – Luca Degl’Innocenti – Lando Franchi – Passerai Antonio – Stefano Ghelardoni – Ascani Franco – Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo)